



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERICU

Nella seduta del 19/01/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Ha riferito la ricorrente di aver sottoscritto nel febbraio del 2011, con l'intermediario oggi convenuto, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione da rimborsarsi in 120 rate mensili. Detto finanziamento è stato estinto nell'aprile del 2015, in seguito al pagamento della 49esima rata. In quell'occasione l'intermediario ha rimborsato in favore della ricorrente l'importo di € 238,00 a titolo di ristoro delle commissioni bancarie, nonché l'importo di € 161,00 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione. In esito ad infruttuoso reclamo, la ricorrente ha adito questo Arbitro domandando un'equa riduzione del costo del finanziamento (*ex art. 125-sexies TUB*), mediante rimborso della quota non maturata di tutte le commissioni e degli oneri assicurativi applicati, secondo il noto criterio *pro rata temporis*, per un totale di € 2.114,36, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo. Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha rappresentato – anzitutto – di aver stipulato il contratto quale mandatario dell'intermediario finanziatore. Nel merito, già in sede di reclamo, l'intermediario si è dichiarato disponibile a corrispondere in favore della ricorrente l'importo di € 551,01 a titolo di commissioni mandataria, oltre a € 69,95 a titolo di ristoro del premio assicurativo (per conto della compagnia assicuratrice). L'intermediario



ha contestato il diritto della ricorrente al ristoro della commissione per il collocamento del contratto "fuori sede", deducendone la natura *up-front*, poiché legata alla fase di stipula del finanziamento. Ha richiamato, in tal senso, alcune pronunce dei Collegi ABF. In relazione al rimborso del premio assicurativo, secondo la prospettazione dell'intermediario, lo stesso dovrebbe essere rifiuto direttamente dalla compagnia assicuratrice (a norma di contratto) ed è stato da quest'ultima computato ai sensi dell'art. 22, c. 15-*quater* e 15-*quinquies* della l. n. 221/2012. L'intermediario ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è in parte fondato.

Nel merito della domanda è opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo dei Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata. Detta rimborsabilità ad ogni effetto sussiste e va attuata applicando il noto criterio proporzionale *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (*ex multis*, si veda Collegio di Milano, 4919/2014). Considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata e rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c., spetta al ricorrente il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti, per € 564,58.

Va riconosciuta, per contro, la natura *up-front* delle commissioni corrisposte in favore del mediatore, delle quali l'intermediario ha provato l'esatta ed integrale corresponsione.

Con particolare riguardo ai premi assicurativi pagati, questo Arbitro non può che aderire all'insegnamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione 10035/2016) il quale ha riconosciuto la legittimità di criteri di computo della quota di rimborso dei premi assicurativi non strettamente proporzionali, ove questi siano determinati *ex ante* in sede di contratto e siano sufficientemente intellegibili dal consumatore, ferma l'applicazione del criterio *pro rata* ai caricamenti applicati. Esula, infatti, del tutto dalla competenza di questo Arbitro la valutazione circa la conformità di detti criteri al disposto dell'art. 22, c. 15-*quater* del D.L. 179/2012 e dell'art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010. Nel caso di specie, tuttavia, con riguardo alla polizza per rischio vita, i criteri contrattuali di calcolo non risultano prodotti in atti e, pertanto, non è possibile verificarne la corretta applicazione, dovendosi riconoscere quindi un rimborso del premio non goduto pari a € 173,81, integralmente computato in applicazione del criterio *pro rata temporis*. Su tutti gli importi così liquidati sono dovuti gli interessi dalla data del reclamo e sino al saldo. Non sussistono le condizioni indicate dal Collegio di Coordinamento per il ristoro delle spese legali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 738,39, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA